

---

# Circolare di studio n. 14/2017

---

*Periodo 1 - 15 Agosto 2017*

---

Gianluca Mollichella  
Commercialista  
Via Comano 95  
00139 Roma  
Tel 06.8719.4524  
06.8719.8259  
Fax 06.6449.0327  
[gianluca@mollichella.com](mailto:gianluca@mollichella.com)

---

## **Sommario**

<b>Bene a sapersi .....</b>	<b>3</b>
Cessione del “credito” per spese di riqualificazione energetica e interventi antisismici su parti comuni condominiali .....	3
Spese rimborsate forfetariamente per l’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali	5
Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall’estero anche se in aspettativa senza assegni .....	6
Locazioni brevi con l’intervento di intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici .....	7
Dichiarazione Irap 2017 delle società che svolgono un’attività agricola con quota valore della produzione esclusa da imposizione .....	9
<b>Agenda.....</b>	<b>10</b>
Scadenario dall’1 al 15 Agosto 2017.....	10
<b>Indici &amp; dati.....</b>	<b>15</b>
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	15
Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storiche .....	16
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .....	17
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	18
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti.....	19
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di giugno 2017 .....	20
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di giugno 2017.....	22
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di giugno 2017 .....	24
<b>Schede operative.....</b>	<b>25</b>
Spesometro 2017: specifiche per la corretta compilazione del file dei “Dati fattura” .....	25
<b>Dossier Casi e Contabilità .....</b>	<b>29</b>
Individuazione dei beni di scarsa importanza nelle scritture ausiliarie di magazzino .....	29
Variazioni dei lavori in corso di ordinazione .....	30

## Bene a sapersi

### ***Cessione del "credito" per spese di riqualificazione energetica e interventi antisismici su parti comuni condominiali***

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 giugno 2017, prot. n. 108577, sono state individuate le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi:

- di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici interessanti l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

e:

- di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva;

ai sensi dell'art. 14, comma 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), n. 3, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Al riguardo, con l'art. 4-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i cosiddetti "soggetti incapienti", beneficiari della detrazione Irpef del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali.

Inoltre, in relazione alle spese sostenute dal 2017 al 2021 la cessione può anche risultare validamente posta in essere a favore di altri soggetti privati (quindi anche a istituti di credito e intermediari finanziari), con la facoltà di successiva cessione del credito, tenendo in considerazione che la *condizione di incapienza* deve necessariamente sussistere *nell'anno precedente* a quello di sostenimento della spesa.

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno puntualizzare che il credito d'imposta può essere ceduto:

- dai condòmini, anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta prevista per gli interventi predetti;
- dai cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni;

in favore sia dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi medesimi, sia, come accennato, di altri soggetti privati.

Il credito d'imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura:

- del 70%, se relative ad interventi condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

e:

- del 75%, se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;

tenendo in considerazione che la detrazione:

- si applica su un ammontare delle spese non superiore a € 40.000,00 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Al riguardo, come detto:

- *il condòmino* ha la possibilità di cedere l'intera detrazione calcolata:
  - sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;  
*oppure:*
  - sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

- *il cessionario*, a sua volta, può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solamente dopo che lo stesso è divenuto disponibile e cioè:
  - dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa;
  - e:
  - sempreché il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta;mentre:
- *il credito ceduto ai fornitori* si deve considerare disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Operativamente:

- *il condòmino che cede il credito*, se i dati della cessione non risultano già specificati nella delibera condominiale, deve necessariamente procedere a *comunicare all'amministratore del condominio*, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento:
  - l'avvenuta cessione del credito;
  - e:
  - la relativa accettazione da parte del cessionario;indicando sia la denominazione e il codice fiscale del soggetto acquirente il credito, sia il proprio nome, cognome e codice fiscale;
- *l'amministratore del condominio*, deve procedere a:
  - comunicare, con periodicità annuale, all'Agenzia delle entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata:
    - la denominazione e il codice fiscale del cessionario;
    - l'accettazione da parte di quest'ultimo del credito ceduto;
    - l'ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta;
  - consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell'anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione predetta all'Agenzia delle entrate;
- *i condòmini appartenenti a condomini per i quali*, ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, *non sussiste l'obbligo di nominare l'amministratore* e che non abbiano proceduto a tale nomina, hanno la possibilità di procedere a cedere il credito d'imposta incaricando un condòmino di comunicare all'Agenzia delle entrate, con le medesime modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio, i dati relativi alla cessione del credito;

tenendo in considerazione che il mancato invio della comunicazione in argomento rende inefficace la cessione del credito.

A sua volta, l'Agenzia delle entrate renderà visibili nel "Cassetto fiscale":

- *del cessionario*, il credito d'imposta che gli è stato attribuito e che potrà procedere a utilizzare in compensazione, solamente a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nel suo "Cassetto fiscale". Se il soggetto cessionario procede a cedere il credito d'imposta a lui attribuito è tenuto a darne comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia delle entrate, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario;
- *del cedente*, le informazioni inerenti all'accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario.

*Il credito d'imposta attribuito al cessionario*, che non è stato oggetto di successiva cessione deve essere:

- ripartito in 10 quote annuali di pari importo;
- utilizzato esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel / Fisconline);

tenendo presente che:

- se l'importo del credito d'imposta utilizzato risulta di entità superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 viene scartato" e tale

situazione viene comunicata al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

- se la quota di credito non viene fruita nell'anno:
  - è utilizzabile nei periodi d'imposta successivi;
  - e, quindi:
  - non può essere chiesta a rimborso;
- se il credito viene successivamente ceduto, il nuovo cessionario può procedere all'utilizzo in compensazione del medesimo sulla base delle rate residue.

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria accertasse:

- *la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta*, provvederà al recupero del credito corrispondente nei confronti del condòmino, maggiorato sia degli interessi, sia della sanzione amministrativa;
- *l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario*, provvederà al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato sia degli interessi, sia della sanzione amministrativa.

## ***Spese rimborsate forfaitariamente per l'utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali***

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro consente ai propri lavoratori dipendenti di utilizzare il proprio telefono cellulare anche per finalità aziendali, ipotizzando che il rimborso pari al 50% delle spese di telefonia e traffico dati sostenute possono non rientrare nell'ambito delle somme da includere nella determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del Tuir.

L'Agenzia delle entrate, nella risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E, ha puntualizzato che i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir, sono disciplinati, ai sensi del successivo art. 51, comma 1, dal principio di onnicomprensività, in applicazione del quale "*tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*" costituiscono reddito imponibile per il dipendente.

In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore *a titolo di rimborso spese* costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto:

- per le trasferte;  
e/o:
- per i trasferimenti.

In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, è stato precisato, in generale che possono essere *esclusi da imposizione* quei rimborsi che riguardano spese:

- diverse da quelle sostenute per produrre il reddito;
  - di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa;
- come, a titolo meramente indicativo, quelle inerenti agli esborsi per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali:

- la carta della fotocopia o della stampante;
- le pile della calcolatrice;

e altri similari.

Inoltre, in relazione ai rimborsi documentati delle spese sostenute dal telelavoratore è stato anche affermato che le *somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici* non sono da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore:

- per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro;  
e, quindi:
- per poter espletare l'attività lavorativa.

Nel caso citato, è evidente che il *rimborso documentato dei costi relativi ai collegamenti telefonici* configura l'ipotesi di *rimborso di spese sostenute nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e anticipate dal dipendente*, per cui, come tali, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Infatti, in merito, è opportuno porre in rilievo che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore che vengono rimborsate in modo forfetario si possono considerare *escluse dalla base imponibile* solamente nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario risulta espressamente previsto da vigenti disposizioni normative.

Ne deriva, di conseguenza, che nelle situazioni in cui non risulta disciplinato uno specifico *criterio forfetario di rifusione*, i costi sostenuti dal lavoratore dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono necessariamente risultare individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Nell'ipotesi di rimborso di una parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che il datore di lavoro procede a riconoscere al lavoratore dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, quali, a esempio, il numero e/o la durata delle telefonate, non rientrando tra i criteri espressamente previsti, determina che tale particolare rimborso non può essere *escluso* dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Inoltre, se il costo rimborsato forfetariamente nella misura del 50% dell'addebito periodico per il servizio di telefonia viene considerato come utilizzo effettuato nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, non può essere considerato rientrante nell'ambito di un coerente parametro di imputazione.

Inoltre, il collegamento tra l'uso del cellulare e l'interesse del datore di lavoro è particolarmente dubbio, in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e il traffico dati del telefono personale del lavoratore dipendente viene stipulato dallo stesso con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore telefonico.

Da quanto accennato, si deduce che i rimborsi forfetari dei costi sostenuti dai lavoratori dipendenti per l'utilizzo del proprio telefono cellulare anche per esigenze e/o necessità aziendali, rilevano fiscalmente nei confronti di questi ultimi ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Tuir.

## ***Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall'estero anche se in aspettativa senza assegni***

Il vigente art. 44, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dispone che:

- *ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che:*
  - *in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;*
  - *vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato;*oltre a puntualizzate che:
- *tali emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.*

Nell'ipotesi di un professore, ordinario presso un'Università italiana, che si è trasferito all'estero (iscritto all'Aire) per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di didattica presso l'Università estera per un periodo di quattro anni consecutivi, a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, si ritiene possa fruire di tali agevolazioni.

Infatti, il citato art. 7, comma 1, prevede che: *"i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale"*.

L'aspettativa, richiesta dal lavoratore e concessa dal datore di lavoro, è certamente *causa di sospensione del rapporto di lavoro dipendente per uno o più periodi*, se goduta in modo frazionato, già determinati dall'inizio della sospensione stessa.

Nel periodo o periodi di sospensione si interrompe il nesso di corresponsività delle prestazioni, cioè il sinallagma del contratto di lavoro, anche se il dipendente conserva il diritto al posto di lavoro.

In considerazione degli effetti sospensivi che l'istituto della aspettativa non retribuita produce sul rapporto di lavoro, si ritiene che i docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che hanno svolto all'estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia acquisendovi la residenza fiscale, si possono avvalere, come detto, delle agevolazioni predette, in quanto sussistono le altre condizioni richieste.

## ***Locazioni brevi con l'intervento di intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici***

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 luglio 2017, prot. n. 132395, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, sono state individuate le modalità con le quali i soggetti che:

- esercitano attività di intermediazione immobiliare;
- gestiscono portali telematici;

devono assolvere gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento della prevista ritenuta alla fonte, in relazione ai contratti di *locazione breve*.

Ai fini procedurali è opportuno puntualizzare che:

- *i contratti di locazione breve* sono quelli stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
- *il soggetto locatore o beneficiario del pagamento*, è la persona fisica che, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, mette a disposizione il bene immobile ad uso abitativo sulla base dei contratti di locazione breve, percependo i relativi canoni o corrispettivi, che ha la possibilità di optare per la "cedolare secca", cioè per l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle eventuali imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione;
- *il corrispettivo lordo derivante dal contratto di locazione* coincide con l'ammontare dovuto dal conduttore sulla base dei contratti di locazione breve;
- *i soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 5-bis, del citato D.L. 50 del 2017*, sono coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

I soggetti che:

- esercitano attività di intermediazione immobiliare;  
o che:
- gestiscono portali telematici;

residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che intervengono nella conclusione dei *contratti di locazione breve*, devono procedere, entro termine il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto, a comunicare all'Agenzia delle entrate:

- il nome, cognome e codice fiscale del locatore;
- la durata del contratto;
- l'importo del corrispettivo lordo;

e:

- l'indirizzo del bene immobile oggetto della locazione;  
tenendo in considerazione che per i contratti inerenti:

- al medesimo immobile;  
e:

- stipulati dallo stesso locatore;

la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.

I soggetti non residenti:

- *se in possesso di una stabile organizzazione in Italia*, sono tenuti devono predisporre i predetti dati e comunicarli telematicamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate, per il tramite della stabile organizzazione;
- *privi di stabile organizzazione in Italia*, per trasmettere i dati predetti devono necessariamente avvalersi di un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti "sostituti d'imposta" indicati nell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

oltre a operare, all'atto del pagamento al beneficiario, se intervengono nel pagamento o nell'incasso dei corrispettivi dovuti per i *contratti di locazione breve*, una ritenuta alla fonte nella misura del 21% calcolata sull'ammontare dei corrispettivi lordi.

Tale ritenuta si deve considerare a titolo di acconto dell'Irpef, se il soggetto beneficiario non procede a esercitare, in sede di dichiarazione dei redditi, l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca.

Ai fini procedurali, la ritenuta alla fonte operata deve necessariamente risultare:

- versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, utilizzando il modello F24;
- dichiarata e certificata con la trasmissione della Cu-certificazione unica, assolvendo, così operando, anche l'obbligo della comunicazione dei dati.

Al fine di consentire il versamento della ritenuta alla fonte in argomento, tramite modello F24, si ritiene opportuno rammentare che l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 5 luglio 2017, n. 88/E, ha istituito il codice tributo:

1919-Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50,

che, in sede di compilazione del modello F24, deve risultare esposto nella sezione "*Erario*, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*", con l'indicazione nei campi:

- *Rateazione/regione/prov/mese rif.*, il mese cui la ritenuta si riferisce nel formato "00MM" (es.: per il mese di settembre: 0009);

e:

- *Anno di riferimento*, del mese e dell'anno cui la ritenuta si riferisce, nel formato "AAAA" (es.: per l'anno in corso: 2017);

tenendo in considerazione che:

- nell'ipotesi di *versamento della ritenuta da parte del rappresentate fiscale*, nella sezione "*Contribuente*" del modello F24:
  - il campo "*codice fiscale*" deve necessariamente risultare valorizzato con il codice fiscale del soggetto rappresentato, intestatario della delega;
  - il campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*" deve essere valorizzato con il codice fiscale del soggetto rappresentante, intestatario del conto di addebito;
  - nel campo "*codice identificativo*", deve essere specificato il codice "72";
- per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, deve essere utilizzato il codice tributo:

1628-Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2014;

oppure, per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell'anno successivo, il codice tributo:

6782-Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta – Mod. 770 semplificato.

## ***Dichiarazione Irap 2017 delle società che svolgono un'attività agricola con quota valore della produzione esclusa da imposizione***

Le società che determinano il valore della produzione ai sensi:

- dell'art. 5-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e che calcolano il diritto camerale annuale in base al "fatturato" sono tenute a redigere l'apposita sezione del modello Irap 2017 riportando sia i dati fiscali relativi all'attività soggetta, sia quelli relativi all'attività esclusa.

Al riguardo, è opportuno tenere in considerazione che la quota del valore della produzione esclusa da imposizione deve essere determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir, e l'entità complessiva dei ricavi e dei proventi rilevanti ai fini Irap.

Tale rapporto si applica al valore della produzione al lordo delle deduzioni (rigo IP66, colonna 3, del quadro IP).

Una volta individuato il "valore della produzione escluso", quest'ultimo deve essere riportato nell'apposito rigo del quadro IR, sezione I, specificando:

- in colonna 1, il codice Regione;
- nelle colonne 2 e 5, il valore della produzione escluso;
- in colonna 6, il codice "XX";
- in colonna 7, l'aliquota "0" (quindi, in concreto, tale colonna non deve essere compilata);
- nelle colonne 8 e 11, rispettivamente, l'imposta lorda e netta pari a "0" (quindi, in pratica, tali colonne non devono essere compilate).

Il valore della produzione soggetto ad imposizione, infine, deve essere riportato nel quadro IR, sezione I, al netto delle deduzioni (somma degli importi da IP67 a IP73 del quadro IP);

- dell'art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono necessariamente compilare l'apposita sezione dell'adempimento dichiarativo (sezione II dei quadri IQ, IP e IE e sezione I del quadro IC) riportando i dati contabili così come risultanti dal conto economico ed escludendo la quota del valore della produzione riferita all'attività agricola tramite un'apposita variazione fiscale da rilevare tra le "altre variazioni" con il codice "99";

mentre i soggetti che si avvalgono della facoltà di determinare forfaitariamente il valore della produzione ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono redigere la sezione III dei quadri IQ, IP e IE e la sezione V del quadro IC, riportando l'intero ammontare del reddito d'impresa determinato forfaitariamente. nonché la quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (retribuzioni, compensi, altre somme e interessi passivi), ottenuta sulla base del rapporto predetto.

Al riguardo, si pone in rilievo che le deduzioni relative al personale dipendente devono essere indicate nel modello Irap 2017 al netto della quota riferibile all'attività agricola esclusa da tassazione.

Ne deriva, di conseguenza, che:

- devono risultare indicate esclusivamente le deduzioni in relazione ai dipendenti impiegati nell'attività soggetta a Irap;
- e:
- per i dipendenti impiegati sia nell'attività agricola esclusa, sia in quella rilevante ai fini Irap, le deduzioni devono risultare annotate per la quota imputabile a tale ultima attività.

## Agenda

### Scadenario dall'1 al 15 Agosto 2017

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	<p><b>AVVERTENZA GENERALE ADEMPIMENTI MESE DI AGOSTO</b></p> <p>Si rammenta che ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dell'art. 2963 del codice civile che risulta anche espressamente richiamato dall'art. 66 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i termini per gli adempimenti, anche di natura fiscale, che risultano scadere in giorno festivo si devono intendere validamente prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo";</li><li>• dell'art. 6, comma 8, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito nella L. 27 luglio 1994, n. 473, il pagamento:<ul style="list-style-type: none"><li>- di ritenute alla fonte;</li><li>- di imposte;</li><li>- di tasse e contributi erariali, regionali e locali;</li></ul>il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se risulta posto in essere il primo giorno lavorativo successivo;</li><li>• dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i versamenti di tributi, contributi e premi da eseguire con il modello F24, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se risulta posto in essere il primo giorno lavorativo successivo;</li><li>• dell'art. 2, comma 9, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e tenendo in considerazione le puntualizzazioni contenute nel paragrafo 3.1 della circolare dell'Agenzia delle entrate 25 gennaio 2002, n. 6, i termini per procedere alla presentazione e/o alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;</li><li>• dell'art. 7, comma 2, lettera l), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106, gli adempimenti e i versamenti "previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo";</li><li>• dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, si rende operativa per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 scadenti nel periodo dal 1° al 20 agosto 2017, l'ulteriore proroga al 21 agosto 2017 (in quanto il 20 agosto 2017 cade di domenica);</li><li>• dell'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, compresi, quindi, anche quelli del contenzioso tributario, sono sospesi dall'1 al 31 agosto.</li></ul>	
1	<p><b>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA</b></p> <p>Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° agosto 2014-31 luglio 2015 e 1° agosto 2015-31 luglio 2016, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono</p>	

	risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
<b>1</b>	<p><b>SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA</b></p> <p>Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° agosto 2015-31 luglio 2016 e 1° agosto 2016-31 luglio 2017, l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.</p>	
<b>1</b>	<p><b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</b> <i>(adempimento da considerare prorogato al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i></p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di settembre</i>, inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24.</p>	
<b>7</b>	<p><b>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ</b></p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità <i>del mese precedente</i> da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici;</li> <li>- <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli;</li> <li>- <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi;</li> <li>- <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche;</li> <li>- <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra;</li> <li>- <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</li> </ul>	
<b>7</b>	<p><b>AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA</b></p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso <i>del mese precedente</i> da parte sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici, sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli.</p>	
<b>7</b>	<p><b>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO</b> <i>(adempimento da considerare prorogato al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i></p> <p>I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.</p>	
<b>7</b>	<p><b>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI</b> <i>(adempimento da considerare prorogato al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i></p> <p>Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i</p>	

	<p>cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>
<b>10</b>	<p><b>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI</b> Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità <i>dello scorso mese di giugno</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.</p>
<b>14</b>	<p><b>ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI NEL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE</b> Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di giugno (secondo mese precedente a quello in corso)</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</p>
<b>15</b>	<p><b>AGRITURISMO-CORRISPETTIVI</b> <i>(adempimento prorogabile al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.</p>
<b>15</b>	<p><b>ALCOLI METILICI</b> <i>(adempimento prorogabile al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> Termine per procedere alla trasmissione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano e utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici <i>(con raggruppamento per cliente destinatario)</i>.</p>
<b>15</b>	<p><b>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI</b> <i>(adempimento prorogabile al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente. Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i proventi che, a norma dell'art. 25, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche;</li> <li>- le plusvalenze patrimoniali;</li> </ul>

	- le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.	
<b>15</b>	<p><b>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</b> (adempimento prorogabile al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</p> <p>I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
<b>15</b>	<p><b>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</b> (adempimento prorogabile al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</p> <p>Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del Tuir, devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva oppure, in alternativa nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati", che necessariamente deve essere numerato progressivamente prima di essere posto in uso.</p>	
<b>15</b>	<p><b>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</b> (adempimento prorogabile al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;</li> <li>• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p> </div>	
<b>15</b>	<p><b>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</b> (adempimento prorogabile al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere</p>	

	dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.	
15	<b>IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI</b> <i>(adempimento prorogabile al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.	
15	<b>OPERATORI ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI</b> Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di giugno</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
15	<b>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-ANNOTAZIONE FATTURA RICEVUTE NEL CORSO DEL MESE PRECEDENTE</b> <i>(adempimento prorogabile al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari, entro la data in esame, devono procedere ad annotare nel registro Iva degli acquisti e nel registro Iva delle fatture emesse i documenti di acquisto intracomunitari ricevuti nel mese precedente, con riferimento a tale mese, dopo aver proceduto alla debita integrazione.	
15	<b>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-AUToFATTURA</b> <i>(adempimento prorogabile al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, entro la data in esame devono emettere: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale che è stata registrata nel corso del mese precedente, devono procedere ad emettere autofattura integrativa</i></li><li>• <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono procedere all'emissione dell'autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente.</i></li></ul>	
15	<b>PRODUTTORI AGRICOLI-CESSIONI AL MINUTO A PRIVATI CONSUMATORI</b> <i>(adempimento prorogabile al 21 agosto 2017 a norma dell'art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248)</i> I produttori agricoli, che hanno optato per l'applicazione del regime normale Iva, hanno la possibilità, per le cessioni di beni poste in essere nei riguardi di soggetti privati consumatori nel corso del mese precedente, di eseguire un'unica annotazione cumulativa nel registro Iva dei corrispettivi.	

## Indici & dati

### Coefficienti di rivalutazione del TFR<sup>1</sup>

(fonte individuativa dati: Istat)

2016	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,125	<b>0,125000</b>
Febbraio	15 feb.	14 mar.	99,5	-0,4	0,000000	0,000000	0,250	<b>0,250000</b>
Marzo	15 mar.	14 apr.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,375	<b>0,375000</b>
Aprile	15 apr.	14 mag.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,500	<b>0,500000</b>
Maggio	15 mag.	14 giu.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,625	<b>0,625000</b>
Giugno	15 giu.	14 lug.	99,9	0,0	0,000000	0,000000	0,750	<b>0,750000</b>
Luglio	15 lug.	14 ago.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	<b>0,945093</b>
Agosto	15 ago.	14 set.	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	<b>1,220234</b>
Settembre	15 set.	14 ott.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	<b>1,195093</b>
Ottobre	15 ott.	14 nov.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,250	<b>1,320093</b>
Novembre	15 nov.	14 dic.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,375	<b>1,445093</b>
Dicembre	15 dic.	14 gen.	100,3	0,4	0,393738	0,295304	1,500	<b>1,795304</b>
2017	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	100,6	0,3	0,299103	0,224327	0,125	<b>0,349327</b>
Febbraio	15 feb.	14 mar.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,250	<b>0,773430</b>
Marzo	15 mar.	14 apr.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,375	<b>0,898430</b>
Aprile	15 apr.	14 mag.	101,3	1,0	0,997009	0,747757	0,500	<b>1,247757</b>
Maggio	15 mag.	14 giu.	101,1	0,8	0,797607	0,598205	0,625	<b>1,223205</b>
Giugno	15 giu.	14 lug.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,750	<b>1,273430</b>

#### Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto

Nel mese di giugno 2017 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate è risultato pari a **"1,273430"**.

Per l'individuazione tale coefficiente si deve fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escludendo i "tabacchi lavorati", tenendo presente che, per il mese in argomento, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2016 (100,3) e quello del mese di giugno 2017 (101,0), pari a "0,7" [101,0 – 100,3], che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione che risulta pari a: 0,697906 [(101,0 : 100,3) x 100];
- a ridurre il valore dell'incidenza percentuale predetta al 75% e cioè da "0,697906" a "0,523430" (75% di 0,697906);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "0,750" [0,125 x 6];

in modo da pervenire all'individuazione del coefficiente di rivalutazione da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr: pari a **"1,273430"** [0,523430 + 0,750].

<sup>1</sup> Elaborazione dati aggiornata al 14 luglio 2017.

### ***Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storiche<sup>2</sup>***

<b>Mese</b>	<b>Periodo di riferimento</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Gennaio</b>	15/1-14/2	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000	0,352618
<b>Febbraio</b>	15/2-14/3	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000	0,648331
<b>Marzo</b>	15/3-14/4	0,898430	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000	1,171662
<b>Aprile</b>	15/4-14/5	1,247757	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286	1,467375
<b>Maggio</b>	15/5-14/6	1,223205	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572	1,990706
<b>Giugno</b>	15/6-14/7	<b>1,273430</b>	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097	2,457132
<b>Luglio</b>	15/7-14/8		0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097	2,923558
<b>Agosto</b>	15/8-14/9		1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907	3,105463
<b>Settembre</b>	15/9-14/10		1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859	3,059750
<b>Ottobre</b>	15/10-14/11		1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621	3,184750
<b>Novembre</b>	15/11-14/12		1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383	3,025228
<b>Dicembre</b>	15/12-14/1		1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907	3,036419

<sup>2</sup> Elaborazione dati aggiornata al 14 luglio 2017.

## **Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati<sup>3</sup>**

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Media</b>
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
<b>Base 2010=100</b>													
<b>Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730</b>													
<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Media</b>
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
<b>Base 2010=100</b>													
<b>Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710</b>													
<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Media</b>
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
<b>2017</b>	100,6	101,0	101,0	101,3	101,1	101,0							

<sup>3</sup> Elaborazione dati aggiornata al 14 luglio 2017.

## Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente<sup>4</sup>

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1						

<sup>4</sup> Elaborazione dati aggiornata al 14 luglio 2017.

## Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti<sup>5</sup>

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
2017	1,2	1,3	1,1	1,3	1,0	0,8						

<sup>5</sup> Elaborazione dati aggiornata al 14 luglio 2017.

## **Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di giugno 2017<sup>6</sup>**

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Anno</b>
1947	48,839	47,821	46,491	42,671	40,670	38,184	36,992	35,065	33,342	33,435	34,958	36,062	38,848
1948	36,707	37,101	36,134	36,000	36,468	36,761	38,628	37,090	36,202	36,739	36,495	36,150	36,691
1949	35,654	35,847	35,690	35,182	35,217	35,619	36,638	36,202	36,379	37,199	37,106	37,392	36,160
1950	37,537	37,442	37,960	37,403	37,342	36,852	36,846	36,207	35,499	35,934	35,569	35,484	36,654
1951	34,987	34,373	34,186	33,430	33,390	32,950	32,963	33,080	33,093	33,002	32,800	32,817	33,408
1952	32,920	32,559	32,463	32,309	32,185	31,973	31,897	31,880	31,653	31,593	31,554	31,672	32,046
1953	31,720	31,661	31,665	31,358	31,172	31,083	31,554	31,645	31,502	31,381	31,230	31,303	31,436
1954	31,261	31,129	31,222	31,026	30,635	30,384	30,274	30,304	30,347	30,398	30,260	30,216	30,612
1955	30,227	30,296	30,227	29,980	29,708	29,510	29,617	29,569	29,659	29,666	29,541	29,345	29,778
1956	29,142	28,757	28,420	28,248	28,100	28,217	28,280	28,267	28,191	28,347	28,315	28,163	28,366
1957	27,889	28,057	28,195	28,213	28,113	28,057	27,886	27,862	27,733	27,509	27,316	27,160	27,828
1958	26,888	27,000	26,963	26,543	26,270	26,093	26,158	26,278	26,363	26,619	26,714	26,848	26,557
1959	26,743	26,819	26,894	26,845	26,771	26,777	26,808	26,768	26,638	26,462	26,297	26,215	26,666
1960	26,007	26,112	26,207	26,161	26,050	25,948	25,879	25,922	25,943	25,935	25,815	25,747	25,978
1961	25,544	25,531	25,515	25,362	25,273	25,232	25,263	25,215	25,139	25,102	24,913	24,798	25,240
1962	24,576	24,552	24,410	24,107	24,107	23,992	23,901	23,947	23,834	23,744	23,655	23,414	24,015
1963	23,029	22,616	22,515	22,396	22,396	22,396	22,415	22,376	22,160	21,948	21,948	21,815	22,336
1964	21,609	21,554	21,462	21,372	21,281	21,086	20,963	20,929	20,842	20,722	20,638	20,554	21,086
1965	20,454	20,421	20,371	20,322	20,257	20,208	20,143	20,127	20,095	20,079	20,063	19,984	20,208
1966	19,921	19,921	19,905	19,843	19,796	19,811	19,796	19,811	19,811	19,749	19,688	19,627	19,811
1967	19,577	19,596	19,557	19,519	19,480	19,442	19,404	19,366	19,291	19,309	19,309	19,309	19,423
1968	19,234	19,253	19,234	19,197	19,179	19,197	19,216	19,197	19,160	19,141	19,123	19,049	19,179
1969	18,995	18,995	18,922	18,832	18,796	18,725	18,602	18,550	18,498	18,412	18,344	18,259	18,655
1970	18,159	18,027	17,978	17,897	17,832	17,800	17,768	17,720	17,579	17,501	17,409	17,333	17,752
1971	17,269	17,218	17,135	17,086	16,988	16,939	16,875	16,843	16,732	16,653	16,606	16,575	16,907
1972	16,483	16,392	16,346	16,301	16,197	16,109	16,036	15,950	15,794	15,586	15,477	15,437	16,007
1973	15,251	15,108	14,981	14,806	14,599	14,503	14,433	14,363	14,293	14,134	13,978	13,751	14,503
1974	13,572	13,348	12,967	12,808	12,626	12,388	12,093	11,851	11,475	11,243	11,074	10,978	12,142
1975	10,851	10,726	10,713	10,567	10,498	10,394	10,333	10,279	10,185	10,058	9,973	9,879	10,363
1976	9,781	9,622	9,423	9,151	8,998	8,957	8,903	8,828	8,672	8,390	8,215	8,113	8,894
1977	8,085	7,906	7,788	7,707	7,608	7,537	7,480	7,430	7,350	7,272	7,167	7,132	7,531
1978	7,064	6,992	6,921	6,847	6,774	6,717	6,667	6,637	6,549	6,478	6,422	6,376	6,697
1979	6,254	6,163	6,088	5,989	5,913	5,855	5,802	5,745	5,608	5,480	5,410	5,322	5,787
1980	5,153	5,065	5,019	4,941	4,898	4,852	4,771	4,723	4,625	4,547	4,454	4,396	4,777
1981	4,338	4,261	4,201	4,143	4,086	4,044	4,011	3,984	3,928	3,852	3,788	3,749	4,024
1982	3,700	3,652	3,619	3,586	3,546	3,512	3,461	3,400	3,352	3,287	3,245	3,223	3,459
1983	3,178	3,136	3,108	3,076	3,046	3,029	3,000	2,989	2,950	2,902	2,872	2,858	3,008
1984	2,825	2,795	2,775	2,756	2,740	2,725	2,715	2,708	2,688	2,661	2,645	2,627	2,720
1985	2,600	2,574	2,556	2,534	2,519	2,506	2,498	2,493	2,483	2,453	2,436	2,420	2,505
1986	2,408	2,392	2,383	2,376	2,367	2,359	2,359	2,354	2,347	2,334	2,326	2,319	2,361

<sup>6</sup> Elaborazione dati aggiornata al 14 luglio 2017.

**Circ. n. 14/2017**  
**Periodo 1-15 Agosto 2017**

1987	2,304	2,296	2,287	2,281	2,273	2,265	2,259	2,252	2,236	2,217	2,211	2,207	2,257
1988	2,195	2,189	2,180	2,172	2,167	2,159	2,154	2,144	2,134	2,117	2,100	2,093	2,150
1989	2,077	2,060	2,050	2,036	2,028	2,018	2,013	2,010	2,001	1,982	1,974	1,964	2,017
1990	1,952	1,939	1,932	1,924	1,919	1,912	1,904	1,892	1,881	1,866	1,854	1,847	1,901
1991	1,833	1,817	1,812	1,804	1,797	1,788	1,785	1,780	1,772	1,758	1,746	1,742	1,786
1992	1,728	1,724	1,716	1,709	1,700	1,695	1,692	1,690	1,685	1,675	1,665	1,662	1,695
1993	1,656	1,650	1,647	1,640	1,634	1,626	1,620	1,619	1,617	1,606	1,599	1,599	1,626
1994	1,590	1,584	1,581	1,576	1,571	1,568	1,563	1,560	1,556	1,548	1,542	1,536	1,565
1995	1,531	1,518	1,506	1,498	1,489	1,481	1,480	1,475	1,471	1,463	1,455	1,452	1,485
1996	1,450	1,446	1,442	1,434	1,428	1,425	1,428	1,427	1,423	1,421	1,417	1,416	1,429
1997	1,413	1,412	1,410	1,409	1,405	1,405	1,405	1,405	1,402	1,398	1,395	1,395	1,405
1998	1,391	1,387	1,387	1,384	1,382	1,380	1,380	1,379	1,378	1,375	1,374	1,374	1,380
1999	1,373	1,370	1,368	1,363	1,360	1,360	1,358	1,358	1,354	1,351	1,346	1,345	1,359
2000	1,344	1,338	1,334	1,333	1,330	1,325	1,323	1,323	1,320	1,317	1,311	1,310	1,325
2001	1,304	1,299	1,298	1,294	1,290	1,288	1,288	1,288	1,287	1,284	1,281	1,280	1,290
2002	1,275	1,270	1,267	1,264	1,262	1,260	1,259	1,257	1,254	1,251	1,248	1,247	1,260
2003	1,242	1,240	1,236	1,234	1,233	1,231	1,228	1,226	1,223	1,222	1,219	1,219	1,229
2004	1,217	1,213	1,212	1,209	1,207	1,205	1,204	1,202	1,202	1,202	1,199	1,199	1,206
2005	1,199	1,195	1,193	1,189	1,187	1,185	1,182	1,181	1,180	1,178	1,178	1,176	1,185
2006	1,173	1,170	1,169	1,166	1,162	1,161	1,158	1,157	1,157	1,158	1,158	1,157	1,162
2007	1,156	1,153	1,151	1,150	1,146	1,143	1,141	1,139	1,139	1,135	1,131	1,127	1,142
2008	1,123	1,121	1,115	1,113	1,107	1,102	1,097	1,096	1,099	1,099	1,103	1,104	1,107
2009	1,107	1,104	1,104	1,102	1,099	1,098	1,098	1,094	1,097	1,096	1,095	1,094	1,099
2010	1,092	1,090	1,088	1,084	1,083	1,083	1,079	1,077	1,080	1,078	1,077	1,073	1,082
2011	1,069	1,066	1,062	1,056	1,055	1,054	1,051	1,048	1,048	1,044	1,043	1,040	1,053
2012	1,036	1,032	1,028	1,023	1,024	1,022	1,021	1,017	1,017	1,017	1,019	1,016	1,022
2013	1,014	1,014	1,012	1,012	1,012	1,010	1,009	1,005	1,009	1,010	1,013	1,010	1,011
2014	1,008	1,009	1,009	1,007	1,008	1,007	1,008	1,006	1,010	1,009	1,011	1,011	1,009
2015	1,016	1,013	1,011	1,010	1,009	1,008	1,009	1,007	1,011	1,009	1,011	1,011	1,010
2016	1,013	1,015	1,014	1,014	1,013	1,011	1,010	1,008	1,010	1,010	1,010	1,007	1,011
2017	1,004	1,000	1,000	0,997	0,999	1,000							

## ***Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di giugno 2017<sup>7</sup>***

*(fonte individuativa dati: Istat)*

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Anno</b>
1947	4.783,9	4.682,1	4.549,1	4.167,1	3.967,0	3.718,4	3.599,2	3.406,5	3.234,2	3.243,5	3.395,8	3.506,2	3.784,8
1948	3.570,7	3.610,1	3.513,4	3.500,0	3.546,8	3.576,1	3.762,8	3.609,0	3.520,2	3.573,9	3.549,5	3.515,0	3.569,1
1949	3.465,4	3.484,7	3.469,0	3.418,2	3.421,7	3.461,9	3.563,8	3.520,2	3.537,9	3.619,9	3.610,6	3.639,2	3.516,0
1950	3.653,7	3.644,2	3.696,0	3.640,3	3.634,2	3.585,2	3.584,6	3.520,7	3.449,9	3.493,4	3.456,9	3.448,4	3.565,4
1951	3.398,7	3.337,3	3.318,6	3.243,0	3.239,0	3.195,0	3.196,3	3.208,0	3.209,3	3.200,2	3.180,0	3.181,7	3.240,8
1952	3.192,0	3.155,9	3.146,3	3.130,9	3.118,5	3.097,3	3.089,7	3.088,0	3.065,3	3.059,3	3.055,4	3.067,2	3.104,6
1953	3.072,0	3.066,1	3.066,5	3.035,8	3.017,2	3.008,3	3.055,4	3.064,5	3.050,2	3.038,1	3.023,0	3.030,3	3.043,6
1954	3.026,1	3.012,9	3.022,2	3.002,6	2.963,5	2.938,4	2.927,4	2.930,4	2.934,7	2.939,8	2.926,0	2.921,6	2.961,2
1955	2.922,7	2.929,6	2.922,7	2.898,0	2.870,8	2.851,0	2.861,7	2.856,9	2.865,9	2.866,6	2.854,1	2.834,5	2.877,8
1956	2.814,2	2.775,7	2.742,0	2.724,8	2.710,0	2.721,7	2.728,0	2.726,7	2.719,1	2.734,7	2.731,5	2.716,3	2.736,6
1957	2.688,9	2.705,7	2.719,5	2.721,3	2.711,3	2.705,7	2.688,6	2.686,2	2.673,3	2.650,9	2.631,6	2.616,0	2.682,8
1958	2.588,8	2.600,0	2.596,3	2.554,3	2.527,0	2.509,3	2.515,8	2.527,8	2.536,3	2.561,9	2.571,4	2.584,8	2.555,7
1959	2.574,3	2.581,9	2.589,4	2.584,5	2.577,1	2.577,7	2.580,8	2.576,8	2.563,8	2.546,2	2.529,7	2.521,5	2.566,6
1960	2.500,7	2.511,2	2.520,7	2.516,1	2.505,0	2.494,8	2.487,9	2.492,2	2.494,3	2.493,5	2.481,5	2.474,7	2.497,8
1961	2.454,4	2.453,1	2.451,5	2.436,2	2.427,3	2.423,2	2.426,3	2.421,5	2.413,9	2.410,2	2.391,3	2.379,8	2.424,0
1962	2.357,6	2.355,2	2.341,0	2.310,7	2.310,7	2.299,2	2.290,1	2.294,7	2.283,4	2.274,4	2.265,5	2.241,4	2.301,5
1963	2.202,9	2.161,6	2.151,5	2.139,6	2.139,6	2.139,6	2.141,5	2.137,6	2.116,0	2.094,8	2.094,8	2.081,5	2.133,6
1964	2.060,9	2.055,4	2.046,2	2.037,2	2.028,1	2.008,6	1.996,3	1.992,9	1.984,2	1.972,2	1.963,8	1.955,4	2.008,6
1965	1.945,4	1.942,1	1.937,1	1.932,2	1.925,7	1.920,8	1.914,3	1.912,7	1.909,5	1.907,9	1.906,3	1.898,4	1.920,8
1966	1.892,1	1.892,1	1.890,5	1.884,3	1.879,6	1.881,1	1.879,6	1.881,1	1.881,1	1.874,9	1.868,8	1.862,7	1.881,1
1967	1.857,7	1.859,6	1.855,7	1.851,9	1.848,0	1.844,2	1.840,4	1.836,6	1.829,1	1.830,9	1.830,9	1.830,9	1.842,3
1968	1.823,4	1.825,3	1.823,4	1.819,7	1.817,9	1.819,7	1.821,6	1.819,7	1.816,0	1.814,1	1.812,3	1.804,9	1.817,9
1969	1.799,5	1.799,5	1.792,2	1.783,2	1.779,6	1.772,5	1.760,2	1.755,0	1.749,8	1.741,2	1.734,4	1.725,9	1.765,5
1970	1.715,9	1.702,7	1.697,8	1.689,7	1.683,2	1.680,0	1.676,8	1.672,0	1.657,9	1.650,1	1.640,9	1.633,3	1.675,2
1971	1.626,9	1.621,8	1.613,5	1.608,6	1.598,8	1.593,9	1.587,5	1.584,3	1.573,2	1.565,3	1.560,6	1.557,5	1.590,7
1972	1.548,3	1.539,2	1.534,6	1.530,1	1.519,7	1.510,9	1.503,6	1.495,0	1.479,4	1.458,6	1.447,7	1.443,7	1.500,7
1973	1.425,1	1.410,8	1.398,1	1.380,6	1.359,9	1.350,3	1.343,3	1.336,3	1.329,3	1.313,4	1.297,8	1.275,1	1.350,3
1974	1.257,2	1.234,8	1.196,7	1.180,8	1.162,6	1.138,8	1.109,3	1.085,1	1.047,5	1.024,3	1.007,4	997,8	1.114,2
1975	985,1	972,6	971,3	956,7	949,8	939,4	933,3	927,9	918,5	905,8	897,3	887,9	936,3
1976	878,1	862,2	842,3	815,1	799,8	795,7	790,3	782,8	767,2	739,0	721,5	711,3	789,4
1977	708,5	690,6	678,8	670,7	660,8	653,7	648,0	643,0	635,0	627,2	616,7	613,2	653,1
1978	606,4	599,2	592,1	584,7	577,4	571,7	566,7	563,7	554,9	547,8	542,2	537,6	569,7
1979	525,4	516,3	508,8	498,9	491,3	485,5	480,2	474,5	460,8	448,0	441,0	432,2	478,7
1980	415,3	406,5	401,9	394,1	389,8	385,2	377,1	372,3	362,5	354,7	345,4	339,6	377,7
1981	333,8	326,1	320,1	314,3	308,6	304,4	301,1	298,4	292,8	285,2	278,8	274,9	302,4
1982	270,0	265,2	261,9	258,6	254,6	251,2	246,1	240,0	235,2	228,7	224,5	222,3	245,9
1983	217,8	213,6	210,8	207,6	204,6	202,9	200,0	198,9	195,0	190,2	187,2	185,8	200,8
1984	182,5	179,5	177,5	175,6	174,0	172,5	171,5	170,8	168,8	166,1	164,5	162,7	172,0
1985	160,0	157,4	155,6	153,4	151,9	150,6	149,8	149,3	148,3	145,3	143,6	142,0	150,5
1986	140,8	139,2	138,3	137,6	136,7	135,9	135,9	135,4	134,7	133,4	132,6	131,9	136,1

<sup>7</sup> Elaborazione dati aggiornata al 14 luglio 2017.

**Circ. n. 14/2017**  
**Periodo 1-15 Agosto 2017**

1987	130,4	129,6	128,7	128,1	127,3	126,5	125,9	125,2	123,6	121,7	121,1	120,7	125,7
1988	119,5	118,9	118,0	117,2	116,7	115,9	115,4	114,4	113,4	111,7	110,0	109,3	115,0
1989	107,7	106,0	105,0	103,6	102,8	101,8	101,3	101,0	100,1	98,2	97,4	96,4	101,7
1990	95,2	93,9	93,2	92,4	91,9	91,2	90,4	89,2	88,1	86,6	85,4	84,7	90,1
1991	83,3	81,7	81,2	80,4	79,7	78,8	78,5	78,0	77,2	75,8	74,6	74,2	78,6
1992	72,8	72,4	71,6	70,9	70,0	69,5	69,2	69,0	68,5	67,5	66,5	66,2	69,5
1993	65,6	65,0	64,7	64,0	63,4	62,6	62,0	61,9	61,7	60,6	59,9	59,9	62,6
1994	59,0	58,4	58,1	57,6	57,1	56,8	56,3	56,0	55,6	54,8	54,2	53,6	56,5
1995	53,1	51,8	50,6	49,8	48,9	48,1	48,0	47,5	47,1	46,3	45,5	45,2	48,5
1996	45,0	44,6	44,2	43,4	42,8	42,5	42,8	42,7	42,3	42,1	41,7	41,6	42,9
1997	41,3	41,2	41,0	40,9	40,5	40,5	40,5	40,5	40,2	39,8	39,5	39,5	40,5
1998	39,1	38,7	38,7	38,4	38,2	38,0	38,0	37,9	37,8	37,5	37,4	37,4	38,0
1999	37,3	37,0	36,8	36,3	36,0	36,0	35,8	35,8	35,4	35,1	34,6	34,5	35,9
2000	34,4	33,8	33,4	33,3	33,0	32,5	32,3	32,3	32,0	31,7	31,1	31,0	32,5
2001	30,4	29,9	29,8	29,4	29,0	28,8	28,8	28,8	28,7	28,4	28,1	28,0	29,0
2002	27,5	27,0	26,7	26,4	26,2	26,0	25,9	25,7	25,4	25,1	24,8	24,7	26,0
2003	24,2	24,0	23,6	23,4	23,3	23,1	22,8	22,6	22,3	22,2	21,9	21,9	22,9
2004	21,7	21,3	21,2	20,9	20,7	20,5	20,4	20,2	20,2	20,2	19,9	19,9	20,6
2005	19,9	19,5	19,3	18,9	18,7	18,5	18,2	18,1	18,0	17,8	17,8	17,6	18,5
2006	17,3	17,0	16,9	16,6	16,2	16,1	15,8	15,7	15,7	15,8	15,8	15,7	16,2
2007	15,6	15,3	15,1	15,0	14,6	14,3	14,1	13,9	13,9	13,5	13,1	12,7	14,2
2008	12,3	12,1	11,5	11,3	10,7	10,2	9,7	9,6	9,9	9,9	10,3	10,4	10,7
2009	10,7	10,4	10,4	10,2	9,9	9,8	9,8	9,4	9,7	9,6	9,5	9,4	9,9
2010	9,2	9,0	8,8	8,4	8,3	8,3	7,9	7,7	8,0	7,8	7,7	7,3	8,2
2011	6,9	6,6	6,2	5,6	5,5	5,4	5,1	4,8	4,8	4,4	4,3	4,0	5,3
2012	3,6	3,2	2,8	2,3	2,4	2,2	2,1	1,7	1,7	1,7	1,9	1,6	2,2
2013	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,0	0,9	0,5	0,9	1,0	1,3	1,0	1,1
2014	0,8	0,9	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,6	1,0	0,9	1,1	1,1	0,9
2015	1,6	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,9	0,7	1,1	0,9	1,1	1,1	1,0
2016	1,3	1,5	1,4	1,4	1,3	1,1	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	0,7	1,1
2017	0,4	0,0	0,0	-0,3	-0,1	0,0							

## ***Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di giugno 2017***

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7577	1,7453	1,7410
1992	1,7275	1,7228	1,7155	1,7083	1,6996	1,6938	1,6910	1,6896	1,6840	1,6742	1,6644	1,6618
1993	1,6558	1,6493	1,6462	1,6398	1,6335	1,6256	1,6195	1,6179	1,6164	1,6056	1,5980	1,5980
1994	1,5890	1,5832	1,5802	1,5758	1,5699	1,5670	1,5626	1,5598	1,5554	1,5469	1,5414	1,5357
1995	1,5301	1,5179	1,5058	1,4978	1,4885	1,4807	1,4793	1,4742	1,4704	1,4629	1,4540	1,4516
1996	1,4498	1,4455	1,4414	1,4330	1,4275	1,4248	1,4275	1,4262	1,4221	1,4206	1,4166	1,4152
1997	1,4125	1,4112	1,4099	1,4085	1,4045	1,4045	1,4045	1,4045	1,4019	1,3979	1,3941	1,3941
1998	1,3901	1,3862	1,3862	1,3836	1,3810	1,3797	1,3797	1,3785	1,3772	1,3746	1,3734	1,3734
1999	1,3721	1,3696	1,3671	1,3621	1,3595	1,3595	1,3570	1,3570	1,3533	1,3509	1,3460	1,3448
2000	1,3435	1,3374	1,3338	1,3327	1,3291	1,3244	1,3220	1,3220	1,3196	1,3162	1,3104	1,3092
2001	1,3034	1,2989	1,2977	1,2932	1,2898	1,2876	1,2876	1,2876	1,2865	1,2832	1,2809	1,2798
2002	1,2743	1,2700	1,2667	1,2635	1,2614	1,2592	1,2581	1,2560	1,2539	1,2507	1,2476	1,2465
2003	1,2413	1,2392	1,2351	1,2331	1,2320	1,2310	1,2280	1,2259	1,2229	1,2219	1,2189	1,2189
2004	1,2169	1,2129	1,2119	1,2090	1,2070	1,2041	1,2031	1,2011	1,2011	1,2011	1,1982	1,1982
2005	1,1982	1,1944	1,1925	1,1886	1,1867	1,1848	1,1820	1,1801	1,1792	1,1773	1,1773	1,1755
2006	1,1727	1,1699	1,1681	1,1653	1,1617	1,1608	1,1580	1,1562	1,1562	1,1580	1,1571	1,1562
2007	1,1553	1,1526	1,1509	1,1491	1,1455	1,1429	1,1403	1,1385	1,1385	1,1350	1,1307	1,1264
2008	1,1230	1,1205	1,1146	1,1121	1,1063	1,1013	1,0965	1,0957	1,0981	1,0981	1,1022	1,1038
2009	1,1063	1,1038	1,1038	1,1013	1,0989	1,0973	1,0973	1,0932	1,0965	1,0957	1,0948	1,0932
2010	1,0916	1,0900	1,0876	1,0837	1,0829	1,0829	1,0789	1,0766	1,0797	1,0774	1,0766	1,0727
2011	1,0685	1,0653	1,0611	1,0559	1,0549	1,0539	1,0508	1,0478	1,0478	1,0437	1,0427	1,0397
2012	1,0357	1,0318	1,0278	1,0230	1,0239	1,0220	1,0210	1,0162	1,0162	1,0162	1,0182	1,0153
2013	1,0134	1,0134	1,0115	1,0115	1,0115	1,0096	1,0087	1,0049	1,0087	1,0096	1,0124	1,0096
2014	1,0077	1,0087	1,0087	1,0068	1,0077	1,0068	1,0077	1,0059	1,0096	1,0087	1,0106	1,0106
2015	1,0153	1,0124	1,0106	1,0096	1,0087	1,0077	1,0087	1,0068	1,0106	1,0087	1,0106	1,0106
2016	1,0130	1,0151	1,0141	1,0141	1,0130	1,0110	1,0100	1,0080	1,0100	1,0100	1,0100	1,0070
2017	1,0040	1,0000	1,0000	0,9970	0,9990	1,0000						

N.B.: *i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.*

## Schede operative

### Spesometro 2017: specifiche per la corretta compilazione del file dei "Dati fattura"

#### 1. Dato relativo alla "natura" dell'operazione

INDICAZIONI PER LE "FATTURE EMESSE"		
Tipo esclusione	Codice	Precisazione operativa e individuativa
operazioni <i>escluse</i>	<b>N1</b>	si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell'art. 15 del decreto Iva. In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla " <b>N1 - escluse ex art. 15</b> ".
operazioni <i>non soggette</i>	<b>N2</b>	si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette a Iva (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta - ad es.: una prestazione di servizi extra-Ue - oppure per espressa disposizione di legge). In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla " <b>N2 - non soggette</b> ".
operazioni <i>non imponibili</i>	<b>N3</b>	si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad es.: una esportazione ovvero una cessione di beni intra-Ue). In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla " <b>N3 - non imponibile</b> ".
operazioni <i>esenti</i>	<b>N4</b>	si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (ad es.: una prestazione sanitaria). In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla " <b>N4 - esente</b> ".
operazioni soggette a <i>regime del margine / Iva non esposta in fattura</i>	<b>N5</b>	si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (Art. 36 e seguenti del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41), come, a esempio, una cessione di un'autovettura usata, o quello dell'editoria. In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla " <b>N5 - regime del margine/ IVA non esposta in fattura</b> ". In particolare, il campo "Natura" deve essere compilato con il codice "N5" anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta ( <b>art.74-ter del decreto Iva</b> ) dalle <i>agenzie di viaggio e turismo</i> . Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio" (art. 21, comma 6, lett. e) del decreto Iva). Si precisa, inoltre, che, poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l'imposta (Iva), il campo del tracciato denominato "ImponibileImporto" deve riportare il valore dell'imponibile comprensivo di Iva.
operazioni soggette a <i>inversione contabile / reverse charge</i>	<b>N6</b>	si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla

<p>operazioni soggette a <b>modalità speciali di determinazione / assolvimento</b></p>	<p><b>N7</b></p>	<p><b>“N6 – inversione contabile (reverse charge)”</b>.</p> <p>si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla <b>“N7 – IVA assolta in altro stato UE”</b>.</p> <p>Più nel dettaglio, il campo “Natura” deve essere compilato con la sigla “N7” (e, quindi, il campo “Imposta” deve essere valorizzato con “0.00”) nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vendite a distanza</b> (disciplinate dall’art. 41, comma 1, lett. b) del D.L. n. 331/1993), nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;</li> <li>• <b>prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici</b> (disciplinate dall’art. 7-sexies, lett. f) e g), e dall’art.74-sexies del decreto Iva), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al Moss (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta” e riporta nel campo “Natura” il valore “N7”.</li> </ul> <p>Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle quali l’assolvimento dell’Iva avviene in un altro Stato Ue.</p>
<p>N.B.: il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione.</p> <p>Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta” mentre il campo “Natura”, che corrisponde all’annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni (“Natura”: <i>codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il “motivo” specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare l’imposta in fattura</i>).</p>		
<p><b>INDICAZIONI PER LE “FATTURE RICEVUTE”</b></p>		
<p><i>Regola:</i> per le fatture ricevute il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione <b>“inversione contabile (reverse charge)”</b>, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6” devono essere anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.</p>		

## 2. Dato relativo al “numero” del documento

<p><b>Indicazioni per le “Fatture emesse”</b></p>	<p>Ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. b) del decreto Iva, ogni fattura deve riportare un <i>“numero progressivo che la identifichi in modo univoco”</i>.</p> <p>Pertanto, nella comunicazione deve essere sempre valorizzato il campo “Numero” riportando al suo interno esattamente il valore presente nel documento.</p>
---	---

<b>Indicazioni per le “Fatture ricevute”</b>	Poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del decreto Iva, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve – in luogo di esso – valorizzare il campo del tracciato con il valore “0” (“Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore alla fattura alla quale si riferiscono i dati. Se il numero non è disponibile, valorizzare con 0”).
--	---

### 3. Dati relativi ai campi “detraibile” e “deducibile”

<b>Percentuale di detraibilità o, in alternativa, deducibilità del costo riportato in fattura</b>	<p>Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, <i>in alternativa</i>, alla deducibilità del costo riportato in fattura.</p> <p>Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione (“<i>Detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili. Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall’Iva</i>”).</p> <p>A titolo di esempio, se la fattura è stata emessa da un’impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l’informazione – se disponibile – potrebbe essere riportata nell’apposito campo della comunicazione.</p> <p><i>Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell’altro.</i></p>
---	---

### 4. Ulteriori precisazioni per la compilazione

<i>Specificazioni e informazioni</i>	<i>Regole per la coerente individuazione</i>
<b>Campi inerenti a Stabile organizzazione e: Rappresentante fiscale</b>	<p>I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui questi sono presenti (e quindi riportati in fattura).</p> <p>In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>stabile organizzazione</i>: Indirizzo, Cap, Comune e Nazione <i>oppure</i>:</li> <li>• <i>rappresentante fiscale</i>: IdPaese, IdCodice.</li> </ul> <p>La compilazione di tutti gli altri campi è invece facoltativa.</p>
<b>Dati relativi alle importazioni (bollette doganali)</b>	Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.
<b>Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici delle singole fatture</b>	<p>L’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute.</p> <p>Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a € 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (art. 6, commi 1 e 6, del D.P.R.</p>

	<p>9 dicembre 1996, n. 695): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi a ogni singola fattura.</p>
<p><b>Dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intra-comunitarie e interne)</b></p>	<p>In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 – deve essere integrata con l’Iva e, quindi, registrata sia tra le fatture emesse, sia tra quelle di acquisto.</p> <p>Analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani.</p> <p>Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati <b>una sola volta</b> nella specifica sezione dei <i>documenti ricevuti</i>, valorizzando l’elemento “Natura” con il codice “N6” (<i>inversione contabile/reverse charge</i>), <b>compilando sia il campo “imposta” che il campo “aliquota”</b>.</p> <p>Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all’inversione contabile. I dati relativi a tali fatture - integrate con l’Iva e, quindi, registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto - devono, quindi, essere riportati <b>una sola volta</b> nella specifica sezione dei <i>documenti ricevuti</i>.</p>
<p><b>Dati relativi a operazioni extra-comunitarie</b></p>	<p>In caso di <b>cessione di beni</b> a soggetto extra-Ue, trattandosi di un’espportazione, l’operazione è “non imponibile” e, pertanto, deve essere compilato il campo “Natura” con la codifica “N3”.</p> <p>Qualora si tratti invece di <b>prestazione di servizi</b>, non soggette a Iva per mancanza del requisito di territorialità, disciplinato dall’art. 7-ter del decreto Iva (ad es.: un servizio prestato ad un soggetto canadese) il campo “Natura” deve risultare compilato con la codifica “N2”.</p>
<p><b>Regime forfettario</b> associazioni sportive dilettantistiche e assimilate (<i>ex lege 16 dicembre 1991, n. 398</i>)</p>	<p>Il regime forfettario previsto dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate.</p> <p>Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>devono trasmettere i dati delle fatture emesse;</b></li> <li>• non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione.</li> </ul>

## Dossier Casi e Contabilità

### **Individuazione dei beni di scarsa importanza nelle scritture ausiliarie di magazzino**

Tra i beni esclusi dall'obbligo di rilevazione nell'ambito delle scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono stati compresi i cosiddetti "beni di scarsa importanza".

Infatti, per tali beni la rilevazione non è necessaria a condizione che il costo complessivo degli stessi non risulti superiore al 20% di quello sostenuto per acquisire tutti i beni destinati ad essere annotati nelle scritture ausiliarie di magazzino nel corso del precedente esercizio.

La facilitazione in esame segue il criterio di individuazione dei beni da registrare nelle scritture ausiliarie di magazzino secondo l'analisi ABC, che consiste nel suddividere i beni acquistati secondo un ordine di importanza rappresentato, ad esempio, dal costo complessivo degli acquisti effettuati nel corso del periodo d'imposta.

Così operando, i beni:

- della "Classe A" sono pochi in numero e sono caratterizzati da un elevato costo complessivo di acquisto;
- della "Classe C" sono tanti in numero e con un ridotto costo complessivo di acquisto;
- della "Classe B" si collocano nella fascia intermedia.

Ne deriva, di conseguenza, che le imprese:

- sono tenute ad annotare nelle scritture ausiliarie di magazzino i beni appartenenti alle "Classi A e B";
- possono evitare di rilevare nelle scritture ausiliarie di magazzino i beni appartenenti alla "Classe C" (e successive), che necessariamente devono sottostare alla condizione di non superare - *con il loro costo complessivo* - il 20% di quello sostenuto per l'acquisizione di tutti i beni destinati ad essere annotati nelle scritture predette (anche se di fatto non rilevati per la facilitazione in esame).

Per operare correttamente, l'impresa:

- deve individuare:
  - tutti i beni;
  - oppure:*
  - tutte le categorie di beni;che devono essere annotati nelle scritture ausiliarie di magazzino;
- deve calcolare, con riferimento ad ogni bene o ad ogni categoria di beni:
  - il costo complessivo di tutti gli acquisti effettuati nel precedente periodo d'imposta;
  - la relativa percentuale di importanza;
- può escludere dalle annotazioni nelle scritture ausiliarie di magazzino:
  - un numero di beni;
  - oppure:*
  - un numero di categorie di beni;individuati a partire da quelli aventi la percentuale di incidenza più bassa ed in modo tale che la somma delle percentuali stesse, rapportate al costo complessivo, non ecceda il 20%.

Le imprese che adottando il criterio di non rilevare i beni di "scarsa importanza" sono tenute a illustrare le modalità procedurali e di calcolo.

La dimostrazione può essere data ricorrendo ad un prospetto dimostrativo di analisi impostato come segue:

<i>Beni oggetto di rilevazione acquisiti nel precedente periodo d'imposta</i>	<i>Costo complessivo di tutti gli acquisti effettuati nel precedente periodo d'imposta</i>	<i>Percentuale</i>
<i>Classe A</i> ..... .....	..... .....	,..,.%
<i>Classe B</i> ..... .....	..... .....	,..,.%
<i>Classe C</i> ..... .....	..... .....	,..,.%
<b>Totali</b>		<b>100,00%</b>

### ***Variazioni dei lavori in corso di ordinazione***

Lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile classifica i costi per natura, con la conseguenza pratica che anche i ricavi devono necessariamente risultare suddivisi in relazione alla causale specifica ed economica inerente all'evento oggetto di produzione e non in base alla loro destinazione. Ne deriva, di conseguenza, che nella voce in argomento, devono necessariamente risultare annotate, dopo aver individuato l'incremento o il decremento che si è verificato nel corso dell'esercizio o periodo di riferimento con il seguente conteggio:

-----  
*Attivo*

- valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione..... € .....;
  - meno:*
  - valore delle esistenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione..... € .....;
  - uguale:*
  - differenza (o variazione positiva o negativa) ..... € .....;
- 

- 
- *le variazioni positive*, se le rimanenze finali risultano di entità superiore a quelle iniziali, per cui la differenza tra le due deve essere rilevata con segno positivo (in pratica, si tratta di maggiori oneri da sospendere e, quindi, maggiori "ricavi");
  - e/o:
  - *le variazioni negative*, se le rimanenze finali risultano di entità inferiori a quelle iniziali, per cui la differenza tra le due deve essere annotata con segno negativo (in concreto, si tratta di minori oneri da sospendere e, quindi, minori "ricavi").

A chiarimento dell'assunto, valga il seguente esempio numerico.

Caso - si ipotizzino i seguenti dati:

- Rimanenze finali di lavori in corso su ordinazione  
(C.I.3 Attivo dello stato patrimoniale  
al 31 dicembre 2016) ..... € 850.000,00;
- meno:*
- Rimanenze iniziali di lavori in corso su ordinazione  
(C.I.3 Attivo dello stato patrimoniale  
al 1° gennaio 2016) ..... € 500.000,00;

*uguale:*

- Variazione positiva lavori in corso di lavorazione .....	€	350.000,00.
--	---	-------------

*Esposizione dei dati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 (stralcio):*

<i>Stato patrimoniale</i>		
<i>Attivo</i>		
- Lavori in corso su ordinazione.....	€	850.000,00;
- .....	€	.....,;;
- .....	€	.....,;;
- .....	€	.....,;;
- Totale .....	€	.....,;;
<i>Passivo e netto</i>		
- .....	€	.....,;;
- .....	€	.....,;;
- .....	€	.....,;;
- Totale .....	€	.....,;;
<i>Conto economico</i>		
- Variazione dei lavori in corso su ordinazione .....	€	350.000,00;
- .....	€	.....,;;
- .....	€	.....,;;
- .....	€	.....,;;
- Totale .....	€	.....,;;

La finalità procedurale è quella di permettere l'applicazione e, ovviamente, anche il rispetto del principio della competenza economica.

Infatti, i valori che un'impresa rileva alla fine di un esercizio come "rimanenze finali", costituiranno oggetto di manifestazione solo in periodi successivi e, quindi, è indispensabile procedere a porre in essere la coerente rettifica degli inerenti costi che, anche se sostenuti nel corso dell'anno, non si possono ritenere di "competenza"; il loro effettivo recupero, infatti, avverrà solamente nel corso dell'esercizio o dei periodi gestionali successivi.

Tali costi, di conseguenza, devono costituire oggetto di "sospensione" a livello economico e, quindi, rilevati nel conto economico dell'esercizio oggetto di adempimento, mediante una corrispondente integrazione dei componenti positivi di reddito (ricavi), in modo di effettuare uno spostamento operativo all'esercizio o periodo successivo, in qualità di "rimanenze iniziali".

Da quanto accennato, si deduce che le movimentazioni della voce in argomento trovano manifestazione in due distinti momenti della vita aziendale e cioè:

- *in sede di chiusura dei conti*, per quanto attiene alle rimanenze finali;
- *in sede di apertura dei conti*, relativamente alle rimanenze iniziali.

Ai fini operativi, la voce "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione" risulta condizionata:

- dalla differenza tra le rimanenze finali e quelle iniziali che determina, come precedentemente

accennato:

- *nella situazione di differenza positiva*, il realizzo di un incremento delle rimanenze con la conseguente rilevazione su un componente positivo di reddito che concorre alla formazione dell'entità di valore da annotare nella voce "A) 3. - variazioni dei lavori in corso su ordinazione";
- *nell'ipotesi di differenza negativa*, la sussistenza di un componente negativo di reddito che concorre alla formazione dell'entità di valore da rilevare nella voce "A) 3. - variazioni dei lavori in corso su ordinazione";

- dalle svalutazioni dell'ammontare delle rimanenze rispetto al costo o componente negativo di reddito;
  - dai susseguenti ripristini dell'ammontare di valore delle rimanenze;
- tenendo, inoltre, in considerazione che nella voce in argomento si devono anche includere gli eventuali casi di svalutazione per perdite previste e imputate su commesse, se, ovviamente, le stesse non hanno costituito oggetto di specifica rilevazione tra i previsti "accantonamenti".

I componenti negativi di reddito (oneri e/o costi) individuano la cosiddetta remunerazione dei fattori produttivi e, di conseguenza, si devono considerare di competenza dell'esercizio o del periodo nel quale, in concreto, risultano utilizzati per pervenire al conseguimento dei componenti positivi di reddito (proventi o ricavi di vendita).

Secondo il principio contabile nazionale n. 23, i componenti negativi di reddito devono necessariamente risultare imputati al conto economico secondo il principio della diretta correlazione tra costi sostenuti e conseguimento di ricavi.

Nella contabilità generale d'impresa, le scritture contabili che rilevano le *variazioni dei lavori in corso su ordinazione* possono assumere le seguenti articolazioni:

- *in sede di apertura dei conti all'inizio dell'esercizio o periodo di riferimento:*

----- ..-.-20.. -----			
CE A.3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
SP C.I.3	a	Rimanenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione	.....
-----			

- *in sede di chiusura dei conti alla fine dell'esercizio o periodo di riferimento:*

----- ..-.-20.. -----			
SP C.I.3	Rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione		
CE A.3	a	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	.....
-----			

Il saldo del conto "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione" derivante, in concreto, dal seguente conteggio:

- valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione <i>(importo della voce "C) I.3" dello stato patrimoniale imputato alla voce A) 3. del conto economico)</i> .....	€ .....,,; ;
<i>meno:</i>	
- valore delle esistenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione <i>(ammontare della voce "C) I.3" dello stato patrimoniale imputato alla voce A) 3. del conto economico)</i> .....	€ .....,,; ;
<i>uguale:</i>	
- differenza (o variazione positiva o negativa) .....	€ .....,,; ;
-----	

deve risultare iscritto nella voce "A) 3. - Variazione dei lavori in corso su ordinazione" del bilancio d'esercizio, tenendo presente che se lo stesso è:

- *positivo (incremento di rimanenze)*, l'imputazione del valore determinerà un aumento dell'entità dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi;
- *negativo (decremento di rimanenze)*, l'imputazione del valore determinerà una diminuzione dell'entità dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi.

Per le modalità procedurali da rispettare previste dal principio contabile Oic n. 23, è necessario considerare prevalente il principio della prudenza in relazione al quale si deve necessariamente tenere conto delle eventuali perdite, anche se non sono ancora definitivamente realizzate.

Infatti, se risulta adottato il *metodo dei corrispettivi pattuiti*, le rimanenze di lavori in corso su ordinazione devono essere valutate a "ricavo" di competenza, e se il margine sulla commessa è negativo, una parte delle perdite deve essere incorporata nella valutazione dei lavori in corso, mentre la parte di perdita prevista sui lavori non eseguiti deve risultare accantonata in un fondo di riferimento.

Tale modalità, per il principio contabile citato, deve essere rispettata fino a quando non si realizza un adeguamento del corrispettivo.